



INFORMAZIONI DEDICATE ALLA TIFOSERIA OSPITE

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
STAGIONE 22/23

GARA

PISA SC – PALERMO

SABATO 4 MARZO ORE 14,00

STADIO ROMEO ANCONETANI – ARENA GARIBALDI - PISA



sky sport



IMMAGINE SKY SPORT

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per chi raggiunge Pisa in automobile: PARCHEGGIO OSPITI

Il parcheggio ospiti viene definito di volta in volta dalle autorità di pubblica sicurezza. Per la GARA PISA - PALERMO IL PARCHEGGIO È STATO INDIVIDUATO IN **VIA TERESA MATTEI (IKEA)** l'uscita autostradale è **PISA CENTRO**, valido per **L'A12 GENOVA-LIVORNO** proseguire sulla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI **USCITA - DARSENA PISANA**,

Chi proviene da Firenze tramite la strada di grande comunicazione **FI-PI-LI - USCITA AURELIA**

SEGUIRE INDICAZIONI PARCHEGGIO OSPITI che per questa partita è stato individuato in: **PARCHEGGIO ZONA IKEA**




ACCESSO CURVA OSPITI

L'accesso al settore ospiti è consentito **DALL'INGRESSO G – CURVA SUD** transitando attraverso Via Rosmini.

Si ricorda agli spettatori che è possibile l'ingresso con striscioni, coreografie e strumenti sonori, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti: sul sito ufficiale della società www.pisasportingclub.com è la possibilità di visionare l'apposita procedura e di scaricare la documentazione necessaria.

MAPPA VARCHI ACCESSI



ACCESSO AGLI ALTRI SETTORI DELLO STADIO:

Ogni settore dell'Arena Garibaldi presenta ingressi separati:

Tribuna Coperta: Via Rosmini angolo Via Rindi (**L**)

Via Galuppi lato Via Rosmini (**I**)

Gradinata: Via Rindi angolo Via Bianchi (**C**)-(**D**)

Via Bianchi (**F**)

ACCESSO DIVERSAMENTE ABILI NON DEAMBULANTI:

Varco Carraio (**M**)

Via Rindi angolo Via XXIV Maggio

RITIRO ACCREDITI OSPITI:

Presso parcheggio PISAMO (accesso da via Piave) qualora non fossero stati inviati per email. **NB** stampa e consegna all'incaricato a cura della società ospite stessa.



REGOLAMENTO D'USO STADIO ROMEO ANCONETANI – ARENA GARIBALDI

Il Presente regolamento disciplina l'uso e l'accesso allo "Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani" di Pisa, conformemente a quanto previsto dai Decreti del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, del decreto 6 giugno 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio comporta l'accettazione implicita del presente Regolamento nonché del "codice di accesso e regolamentazione dei titoli".

L'inosservanza comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con la conseguente espulsione dallo Stadio del contravventore, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro (qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive) e le ulteriori conseguenze previste dalla Legge, dai regolamenti all'uopo emanati dalla FIGC, dalla Lega Calcio di riferimento, nonché quelle di competenza del PISA SPORTING CLUB.

Con l'acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza ad effettuare controlli sulla sua persona e, nei confronti di chi si rifiuti di sottoporsi a detti controlli, a impedirne l'ingresso alla struttura o ad eseguirne l'allontanamento. Pertanto, durante l'accesso e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all'uscita dallo Stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a controlli.

L'accesso allo stadio è disciplinato dalle norme sopra richiamate e, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

4.1 Il titolo di accesso è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi se non previa comunicazione al Club delle generalità del nuovo fruitore per la registrazione. Qualunque titolo d'accesso venduto illegalmente sarà confiscato dalle Forze dell'Ordine.

4.2 Per l'accesso allo stadio è richiesto il possesso di documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.

4.3 Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato.

4.4 L'accesso allo stadio può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e l'ispezione di eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzata esclusivamente a impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector.

4.5 Lo spettatore è tenuto a seguire sempre le indicazioni fornite dagli steward.

4.6 Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo è vietata l'introduzione nello stadio di:

Pietre, biglie, bottiglie in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET, accendini in metallo, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati; - oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli,



REGOLAMENTO D'USO STADIO ROMEO ANCONETANI – ARENA GARIBALDI

cacciavite, catene, ecc.; - ombrelli (ad eccezione di quelli formato tascabile)- caschi da motociclista; - bibite superalcoliche, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc. – sistemi per l'emissione di raggi luminosi, animali, con l'eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori. Chiunque sarà trovato in possesso di tali materiali, o altri comunque proibiti, avrà l'accesso interdetto e sarà accompagnato all'uscita, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.

5. Sono severamente vietati:

Lo scavalco delle recinzioni, dei separatori e delle strutture.; Attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio; Usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso; L'invasione di campo, l'entrata in aree proibite. Entrare nello Stadio in stato di ebbrezza alcolica; Assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello Stadio sotto il loro effetto; Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto; Introdurre strumenti di diffusione sonora quali megafoni o striscioni, se non espressamente autorizzati con le modalità indicate al successivo paragrafo 13; Introdurre ed esporre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile (stendardi, disegni, materiale stampato etc) compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzati con le modalità indicate al successivo paragrafo 13;

I cori razzisti, atti offensivi, i comportamenti minacciosi, violenti o linguaggi ingiuriosi. Tali comportamenti sono sanzionati con l'espulsione dallo stadio, salva l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla Legge.

6. E' altresì vietato:

6.1 Sostare nell'area di filtraggio (tornello/spalti), in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga.; Sostare in piedi sui posti a sedere, o lungo i percorsi di smistamento; Entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio; Condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite; Gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo; Espletare bisogni fisiologici al di fuori degli appositi servizi igienici.

IL PISA SPORTING CLUB si riserva il diritto di ritirare e/o bloccare l'abbonamento o il titolo di accesso in caso di violazione delle prescrizioni di cui sopra.

7. Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'art. 6, comma I, della legge 13.12.1989, n° 401, e successive modificazioni, e in particolare quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.

8. L'impianto è controllato da un sistema di registrazione audiovideo posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n° 196 e dal e dal D.M. 06/06/2005 Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Responsabile del trattamento è il Presidente del PISA SPORTING CLUB.

9. Il PISA SPORTING CLUB. non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente riconducibile ad esso, di smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose all'interno dello stadio e/o nelle aree limitrofe.



REGOLAMENTO D'USO STADIO ROMEO ANCONETANI – ARENA GARIBALDI

In caso di evento differito o annullato, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

10. Non è permesso introdurre nello stadio, eccetto per le persone autorizzate, attrezzature in grado di registrare e trasmettere in digitale o su qualsiasi altro supporto.

11. Durante la permanenza nello stadio gli spettatori devono seguire “inderogabilmente” le indicazioni degli addetti Il PISA SPORTING CLUB, delle Forze dell’Ordine e del servizio d’ordine autorizzato. Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o la proprietà del club può essere espulso dallo stadio e denunciato dalle Forze dell’Ordine.

12. L’apertura dei cancelli avviene, di norma, 2 ore prima dell’ inizio della gara.

I tornelli dei varchi d’ accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Tanto premesso, per evitare lunghe file agli ingressi , che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio, si consiglia il pubblico pagante di anticiparsi quanto più possibile.

13. L’ esposizione di striscioni e l’esecuzione di coreografie consentite devono essere richieste almeno sette giorni prima della gara alla Società PISA SPORTING CLUB la quale, con il nulla osta del responsabile del G.O.S., provvederà all’ eventuale autorizzazione che può essere estesa anche a tutta la stagione calcistica. Gli striscioni autorizzati e/o il materiale per le coreografie dovrà essere introdotto allo Stadio, da un varco appositamente predisposto, almeno un ora prima dell’ apertura dei cancelli. Salvo diverso avviso dell’ Autorità di Pubblica Sicurezza, possono essere introdotte, senza preventiva autorizzazione, esclusivamente le bandiere riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo, che non siano di misura tale da arrecare fastidio agli altri spettatori e che utilizzino come asta materiale di plastica leggera.

Sono ammessi soltanto tamburi e megafoni quali strumenti sonori e acustici. L’introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. Il GOS, valutato il contesto ambientale, rilascerà l’autorizzazione a condizione che:

Il numero sia proporzionato alla grandezza del settore;

I tamburi siano a una sola battuta;

Il referente sia preventivamente identificato già in sede di GOS.

14. Le persone diversamente abili, ammesse ad assistere alla gara nel numero e con le modalità stabilite dalla alla Società PISA SPORTING CLUB, dovranno essere ospitate esclusivamente nel settore a loro riservato.

NOTA BENE:

E’ altresì severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale di serie B (LNPB) registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti sonori, visivi o audiovisivi della partita (a parte per proprio uso personale e privato) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita (a parte per propri fini non commerciali)



SISTEMA DI GRADIMENTO

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017;

Visto l'art. 27 del Regolamento di Giustizia Sportiva; è adottato il presente "Codice" che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 - Definizione

L'"istituto del gradimento" (di seguito: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva "PISA SPORTING CLUB SRL", di non vendere il titolo di accesso ovvero sospenderne l'efficacia. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art.2 - Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute. È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali. A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile. Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

Art.3 - Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso. E' ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne. Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde. Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento. Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4 - Pubblicità

Il presente codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito web ufficiale della società sportiva, www.pisasportingclub.com nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società "PISA SPORTING CLUB SRL".

Art.5 - Fonti - Modalità di rilevazione delle condotte

La Società Sportiva "PISA SPORTING CLUB SRL", può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso: di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo); le immagini dell'impianto di video sorveglianza; le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile; le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6 - Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori: il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o



SISTEMA DI GRADIMENTO

spinta emozionale; la tipologia di bene giuridico “aggredito”; il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti; Il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in danno della Società Sportiva “PISA SPORTING CLUB SRL”, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e la sincera respiscenza da parte dell’interessato; il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.7 -Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all’art.6. Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni.

Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.

Art.8 - Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all’emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie “giustificazioni” per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.

Art.9 - Minori

E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva “PISA SPORTING CLUB SRL”, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10 - Rapporti con altri procedimenti

L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi. L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazioni.